

Allegato A

8) ONORARIO

I compensi professionali non possono essere superiori agli onorari fissati dalle tabelle forensi così come determinati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 13/08/2022 n. 147. A tal fine, se ritenuto necessario, l'Ufficio Contenzioso può anche acquisire e comparare per un medesimo contenzioso più preventivi.

Nel caso in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale che ne dà comunicazione all'Ufficio Contenzioso dell'Ente. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Al professionista può essere corrisposta una somma a titolo di acconto per spese e onorario nella misura massima del 20% del corrispettivo pattuito.

In caso di transazione giudiziale, il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.